



Verbale di assemblea straordinaria FIDAS ROBERTO SCHIAFFINO ODV

Oggi 6 maggio 2019 alle ore 20.30, presso la sede della FIDAS PARMA, in via Testi, 4/a, Parma, si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "FIDAS ROBERTO SCHIAFFINO ODV" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo statuto dell'associazione
2. Varie ed eventuali

Sono presenti n. 172 soci su un totale di 245 soci iscritti. Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il socio sig. Gaetano Fornaro e da Segretario il socio sig. Lorenzo Fornaro.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci, dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente ai soci la possibilità di modificare gli artt. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12 dello statuto dell'associazione come da bozza di cui si dà lettura, illustrando le motivazioni delle modifiche suggerite. Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera, all'unanimità, di modificare i suddetti articoli dello statuto come risulta dal testo dello statuto aggiornato che si allega al presente verbale, formandone parte integrante.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità della bozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Parma, 6 maggio 2019

Il Segretario
Lorenzo Fornaro



Il Presidente
Gaetano Fornaro



STATUTO FIDAS SCHIAFFINO ODV



Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

In data 10 ottobre 1978 è costituita l'Associazione di volontariato denominata "FIDAS Schiaffino ODV", dedicata alla memoria di un ragazzo di 18 anni morto in seguito ad un incidente in montagna, con sede in Parma, federata F.I.D.A.S.

Il trasferimento della sede legale entro il medesimo comune non costituisce modifica statutaria e la relativa delibera è assunta dall'assemblea ordinaria.

Il Gruppo si prefigge scopi umanitari, è fondato sul volontariato ed è rigorosamente apartitico, asindacale e aconfessionale e partecipa alle attività di protezione civile.

il Gruppo non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Scopo e oggetto sociale

L'Associazione FIDAS Roberto Schiaffino ODV si prefigge lo scopo di diffondere l'idea e la pratica della donazione del sangue; non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- ▶ reclutare i donatori, mantenere i contatti con essi e tutelarne salute e dignità;
- ▶ promuovere iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo dilettantistico e di formazione extrascolastica della persona;
- ▶ promuovere iniziative di protezione civile.

L'associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui ai commi precedenti sono rivolte in prevalenza ai terzi e sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a

qualificare o specializzare l'attività svolta, in ogni caso nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- ▶ contributi degli aderenti e di privati
- ▶ contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
- ▶ donazioni e lasciti testamentari;
- ▶ entrate patrimoniali;
- ▶ entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- ▶ entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
- ▶ beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 Bilancio o rendiconto

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Il bilancio approvato è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 5 I Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- ▶ Soci donatori effettivi;
- ▶ Soci collaboratori;
- ▶ Soci per attività sportive dilettantistiche.

La divisione dei Soci in categorie non implica alcuna differenza di trattamento fra i medesimi riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Sono Soci donatori effettivi coloro che, giudicati idonei alla donazione di sangue sulla base degli accertamenti clinici e di laboratorio previsti dalla legge vigente in materia trasfusionale, diventano donatori di sangue del Gruppo. Hanno diritto di voto e possono accedere alle cariche elettive.

Sono Soci collaboratori sia coloro che, pur dovendo cessare l'attività di donatore per comprovati motivi di salute, continuano tuttavia ad operare gratuitamente all'interno del Gruppo, sia coloro che, non essendo in possesso dei requisiti richiesti per la donazione, esplicano gratuitamente mansioni di carattere tecnico all'interno del Gruppo. Hanno diritto di voto e possono accedere alle cariche elettive.

Sono Soci per attività sportive dilettantistiche coloro che partecipano attivamente alle medesime, sia in qualità di atleti, sia di dirigenti. Hanno diritto di voto e possono accedere alle cariche elettive.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

Possono entrare a far parte del Gruppo tutti coloro che intendono collaborare all'attività dello stesso, impegnandosi a rispettarne lo Statuto.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

La qualità di Socio si perde per decesso, per esclusione o per recesso.

Il socio decade in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale.

Il socio è comunque esonerato dal pagamento della quota associativa nel caso in cui effettui almeno una donazione di sangue ogni tre anni.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Art. 7 Doveri e diritti dei Soci

Tutti i Soci sono obbligati:

- ▶ ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- ▶ a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- ▶ a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
- ▶ a pagare la quota associativa annuale o, in alternativa, ad effettuare almeno una donazione di sangue nell'arco di un triennio.
- ▶

Tutti i Soci hanno diritto:

- ▶ a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- ▶ a partecipare all'Assemblea con diritto di voto secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma c.c., sin dal momento dell'iscrizione all'associazione;
- ▶ ad accedere alle cariche associative;
- ▶ a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- ▶ l'Assemblea dei Soci;
- ▶ il Consiglio Direttivo;
- ▶ il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto ai rimborsi previsti per gli associati di cui all'art. 2.

Art. 9 Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'Organo sovrano dell'Associazione.

Ogni socio potrà partecipare all'Assemblea sin dal momento dell'iscrizione all'associazione.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta.

Ogni Socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualevolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli iscritti ne ravvisino l'opportunità.

È possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione e in particolare:

- ▶ approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- ▶ elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- ▶ delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- ▶ delibera l'esclusione dei Soci;
- ▶ delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- ▶ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ▶ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ▶ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ▶ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria, sia quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto tra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso da inviare ai soci o da affiggersi all'albo della sede sociale almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire ad almeno 24 ore dalla prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in

merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale da inserire nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente i Soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione, nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:

- ▶ un Presidente;
- ▶ due Vice Presidenti, di cui un Vicario;
- ▶ un Segretario;
- ▶ un Amministratore.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- ▶ curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- ▶ predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- ▶ nominare il Presidente, i due Vice Presidenti, di cui un Vicario, un Segretario e un Amministratore;
- ▶ deliberare sulle domande di nuove adesioni e stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;
- ▶ provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto tra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogniquale volta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre Consiglieri o almeno il 30% dei Soci ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri, oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei all'Associazione, il potere di compiere atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 11 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente Vicario o, in assenza di entrambi, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio medesimo.

Art. 12 Scioglimento

L'associazione in caso di estinzione o scioglimento, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 03/07/2017 n.117, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità identiche o analoghe.

Art. 13 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Parma, 6 maggio 2019

Il Presidente
Gaetano Fornaro

